



# Lega nazionale sci Uisp

## REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

approvato dal Consiglio nazionale di lega  
il 4 ottobre 2007

### Premessa:

**Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:**

- a. Corso di formazione (organizzazione Area Attività della neve Nazionale e/o Area Attività della neve Regionali)
- b. Corsi d'aggiornamento e/o specializzazione (organizzazione Area Attività della neve Nazionale e/o Area Attività della neve Regionali).

### **Ai corsi di formazione possono accedere:**

Tutti i tesserati UISP con un'età superiore ai 18 anni, che abbiano adempiuto gli obblighi scolastici.

### REGOLAMENTO:

#### **Art. 1**

La Area Attività della neve Uisp Nazionale fa proprie le "Norme e Specifiche" della formazione Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale in data **03 - 03 - 2007 in Genova** e ne integra i procedimenti come da art.4.

#### **Art. 2**

L'**Operatore Sportivo Volontario** è un socio UISP che, per mezzo delle proprie adeguate e comprovate conoscenze tecniche e culturali, contribuisce a promuovere la pratica dello sci a carattere associativo, in un contesto più complessivo di attività in montagna. Facendosi tramite della proposta sportiva della UISP e dei suoi dettami statutari.

#### **Art. 3**

Viene in possesso del brevetto di **Operatore Sportivo Volontario** di Sci Alpino, Nordico, Snow-Board, Telemark chi, dopo aver frequentato un corso di formazione, , supera uno specifico esame teorico- pratico.

#### **Art. 4**

L'**Operatore Sportivo Volontario** non può prestare la sua opera privatamente o con finalità di lucro. La sua attività non si configura in alcun modo con quella

prestata dai professionisti come i maestri di sci o le guide alpine, egli è tenuto a creare condizioni positive di collaborazione nel rispetto reciproco e nell'interesse generale dell'attività sportiva in montagna.

#### **Art. 5**

Gli **Operatori Sportivi Volontari** non possono organizzarsi in scuole.

#### **Art. 6**

L'**Operatore Sportivo Volontario** svolge la sua attività in una società e fa costantemente riferimento alla UISP tramite la Area Attività della neve Nazionale alla quale competono la completa regolamentazione e gestione del settore.

#### **Art. 7**

Spetta ad ogni Lega Sci Provinciale o Regionale l'assegnazione annuale dei singoli Operatori Sportivi alle società che ne facciano preventiva richiesta. Tale assegnazione avviene in base a criteri territoriali prestabiliti e in ogni modo rispettosi del presente regolamento.

#### **Art. 8**

L'**Operatore Sportivo Volontario** deve inserirsi in un modo organico e funzionale nella società sportiva cui è assegnato assicurandone una costante e attiva presenza ed esercitando, laddove è necessario funzioni di stimolo affinché, oltre al momento tecnico specifico, siano tenuti presenti l'aspetto formativo ed associativo dell'attività. E' compito di ogni Operatore promuovere, incentivare e partecipare all'organizzazione di tutte le attività della società sportiva, sia sulla neve, sia in città.

#### **Art. 9**

Per motivi normativi e assicurativi è dovere e diritto di ogni **Operatore Sportivo Volontario** controllare ed esigere che ogni partecipante sia in possesso della tessera UISP dell'anno in corso e che questa sia regolarmente registrata presso il comitato UISP di appartenenza.

#### **Art. 10**

Le metodologie adottate dall'Operatore Sportivo dovranno essere sempre commisurate alle caratteristiche dei gruppi a lui affidati, alla stazione invernale in cui si trova ad operare ed ai mezzi a sua disposizione, tenendo parimenti conto dei programmi didattici, educativi e ricreativi da attuare. Questo comporta necessariamente che la sua presenza non sia di carattere saltuario o improvvisato, bensì continuativo ed organico.

#### **Art. 11**

Ogni assenza dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Operatore Sportivo stesso alla società ed alla Area Attività della neve Provinciale/ Regionale di appartenenza, in maniera tale da permettere loro di provvedere ad una valida sostituzione.

#### **Art. 12**

E' compito di ogni **Operatore Sportivo Volontario** impegnarsi a mantenere e migliorare le proprie capacità tecnico - didattiche. E' fatto obbligo all'**Operatore Sportivo Volontario** di partecipare almeno una volta ogni tre anni ad un corso di aggiornamento, organizzato dalle Area Attività della neve Regionali o dalla Area Attività della neve Nazionale, lo stesso criterio è valido per le varie specializzazioni.

#### **Art. 13**

Nel caso che l'**Operatore Sportivo Volontario**, alla scadenza del terzo anno, per comprovati e giustificati motivi non possa partecipare al corso di aggiornamento, dovrà richiedere la proroga di un anno alla Lega Sci Regionale di appartenenza o alla Area Attività della neve Nazionale, con apposita lettera di comunicazione.

#### **Art. 14**

**Sulla base dell'art.7 delle "Norme e Specifiche" della Formazione Nazionale e in considerazione del precedente art.6 del presente regolamento**, i corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati e gestiti dalla Area Attività della neve Nazionale o su delega ed autorizzazione della stessa, dalle Area Attività della neve Regionali o Provinciali. Non sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento della qualifica di **Operatore Sportivo Volontario** i corsi formativi e di aggiornamento organizzati da società sportive e affiliate.

#### **Art. 15**

Indipendentemente da chi organizza il corso ci si deve attenere scrupolosamente ai programmi corsuali stabiliti ed utilizzare esclusivamente il materiale didattico elaborato e fornito dalla Area Attività della neve. Inoltre dovranno essere fornite, al termine del corso le apposite schede con i dati anagrafici completi di tutti i partecipanti al corso con allegate N° 2 fototessera. Il programma corsuale dovrà tenere conto di quanto stabilito agli art.5 e 14 delle "Norme e Specifiche" della formazione Nazionale.

#### **Art. 16**

I corsi formativi Regionali devono essere autorizzati dalla Area Attività della neve Nazionale, ed essere tenuti da tecnici di provata esperienza e capacità, da individuare nell'elenco a disposizione presso l'Area Attività della neve Nazionale. Inoltre ad ogni corso deve essere presente un componente della Commissione Formazione o un delegato della Area stessa. In mancanza dell'autorizzazione scritta il corso sarà invalidato.

#### **Art. 17**

Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del corso, le Area Attività della neve Regionali dovranno inviare regolare richiesta con la descrizione dettagliata del programma corsuale alla Area Attività della neve Nazionale specificando, la data di inizio e termine, la località e i nominativi proposti per i docenti e i tecnici. Chi organizza si dovrà, per il giorno degli esami farsi carico dell'ospitalità un delegato della Area Attività della neve Nazionale UISP. Regionali dovranno attenersi per l'organizzazione e la gestione dei corsi, ai programmi corsuali e ai materiali

didattici elaborati e forniti dalla Area Attività della neve Nazionale trasmettere alla stessa l'elenco con i dati anagrafici completi dei partecipanti con tre fotografie formato tessera.

#### **Art. 18**

Ogni **Operatore Sportivo Volontario** in possesso di tale qualifica è iscritto all'albo Nazionale degli Operatori Sportivi Volontari della Area Attività della neve, nell'albo, oltre ai dati anagrafici è registrato il curriculum tecnico di ogni **Operatore Sportivo Volontario**, le date degli aggiornamenti e dove ha operato durante l'ultimo anno di attività. Tali dati saranno raccolti dalle Area Attività della neve Regionali di appartenenza e inviati alla Area Attività della neve Nazionale entro il 1° Novembre.

#### **Art. 19**

Ogni **Operatore Sportivo Volontario** ha l'obbligo di avere con se, durante la sua attività il tesserino di **Operatore Sportivo Volontario**, rilasciatogli dalla Lega Sci Nazionale all'atto del superamento degli esami.

Il tesserino che ha validità annuale, sarà rinnovato entro il 30 novembre di ogni anno, dietro richiesta della Area Attività della neve o società affiliata di appartenenza accompagnato dal numero di tessera UISP dell'anno in corso.

#### **Art. 20**

L'**Operatore Sportivo Volontario**, è tenuto durante la propria attività, a portare esposto nelle forme e nei modi stabiliti, il distintivo di **Operatore Sportivo Volontario** consegnatole dalla Area Attività della neve Nazionale a superamento dell'esame.

#### **Art. 21**

E' dato compito al direttivo della Area Attività della neve Nazionale di esaminare le condizioni che possono determinare la sospensione di **Operatore Sportivo Volontario** la sospensione può avvenire nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto del presente regolamento.
2. Ingiustificata inattività.
3. Mancata frequenza dei corsi di aggiornamento almeno ogni tre anni (salvo valida giustificazione).
4. Dimissioni volontarie.
5. Comportamenti scorretti.
6. Mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 12 delle "norme e Specifiche" della formazione Nazionale

#### **Art. 22**

La sanzione comminata all'operatore, può essere revocata in qualsiasi momento e ad inderogabile giudizio del direttivo della Area Attività della neve Nazionale.

### **Art. 23**

I contenuti didattici e metodologici dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché la loro regolamentazione attuativa ed organizzativa, sono esplicitati nell'apposito "Programma corsuale", elaborato dall' Area Attività della neve Nazionale in accordo con la " Commissione Formazione Nazionale" e "La Commissione Tecnica Nazionale".

### **Art. 24**

#### **Norme transitorie**

La Area Attività della neve Nazionale stabilisce e garantisce: lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento nell'attesa di eventuali leggi Regionali che regolino la posizione degli **Operatori Sportivi Volontari** Il presente regolamento è stato approvato in Firenze nella riunione del direttivo della Area Attività della neve Nazionale in data **04 / 10 / 2007**.

Il presente regolamento ha ottenuto l'approvazione della Commissione Tecnica Nazionale, che ne riconosce la validità e la conformità, con gli indirizzi politici, organizzativi e con i principi statuari della USP.